



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE FEDERALE D'APPELLO

#### III SEZIONE

#### RIUNIONE MARTEDI' 31 LUGLIO 2018

#### **1. Ricorso Calc. TERRAFINO Nicolò (all'epoca dei fatti tesserato per la società Pol. Firenze Ovest ASD)**

avverso le sanzioni della squalifica per anni 2 e dell'ammenda di € 10.000,00 inflitte al reclamante per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

#### **2. Ricorso ASD GRASSINA**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

#### **3. Ricorso Sig. ZEPIONI Tommaso (all'epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della società ASD Grassina)**

avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 e dell'ammenda di € 30.000,00 inflitte al reclamante per violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 così dispone:

- dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso della società ASD Grassina.

In **PARZIALE ACCOGLIMENTO** dei restanti appelli, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Calc. Terrafino Nicolò, squalifica anni 1 ed € 5.000,00 di ammenda;
- Sig. Zepponi Tommaso, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;
- Sig. Colucci Massimo, ammenda € 15.000,00, conferma nel resto;
- Sig. Colzi Piero, ammenda € 20.000,00, conferma nel resto;
- Pol. Firenze Ovest ASD, penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19, conferma nel resto;
- Sig. Gutili Enrico, squalifica anni 4 ed € 30.000,00 di ammenda.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





#### **4. Ricorso Sig. COLUCCI Massimo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Grassina)**

avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 e dell'ammenda di € 30.000,00 inflitte al reclamante per violazione dell'art. 7, comma 7 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n.10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

#### **5. Ricorso Sig. COLZI Piero (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Firenze Ovest ASD)**

avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 2 e mesi 6 e dell'ammenda di € 35.000,00 inflitte al reclamante per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n.10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

#### **6. Ricorso POL. FIRENZE OVEST ASD**

avverso le sanzioni della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato S.S. 2017/18 e dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n.10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)



#### **7. Ricorso Sig. GUTILI Enrico (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sestese Calcio SSD ARL)**

avverso le sanzioni della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre all'ulteriore squalifica di mesi 6 e dell'ammenda di € 70.000,00 inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1, 2, 6 e 7 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 19.6.2018)

#### **8. Ricorso US REDA ASD**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 5 inflitta al sig. Ortoli Otello, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione all'art. 7, comma 1 Statuto Federale nonché agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 Noif;
- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Gatti Maicol, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 Noif;
- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/19 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 12569/942 pf 17-18 CS/MS/mg del 20.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Sig. Ortoli Otello, inibizione mesi 4;
- Sig. Gatti Maicol, inibizione mesi 2;

Conferma nel resto.



#### **9. Ricorso SSD AVEZZANO CALCIO ARL**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1 e ammenda di € 2.500,00 inflitte al sig. Paris Gianni, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF, art. 30 Statuto Federale;
- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra S.S. 2018/19 e ammenda di € 3.000,00 inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 10441/381 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

#### **10. Ricorso PRO CALCIO TERRACINA**

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 800,00.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 9878/108 pfi 17-18 CS/gb del 9.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018)